

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2001

recante modifica della decisione 94/85/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche

[notificata con il numero C(2001) 980]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/85/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/609/CE ⁽⁶⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche.
- (2) La decisione 94/278/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/611/CE ⁽⁸⁾, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, dispone nella parte VIII d'allegato che le importazioni di uova destinate al consumo

umano sono autorizzate da tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE.

- (3) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione ad esportatore nella Comunità uova destinate al consumo umano e ha fornito per iscritto garanzie in merito.
- (4) Dall'esame di tali garanzie risulta che l'Islanda soddisfa i requisiti comunitari per le importazioni di carni di pollame e di uova destinate al consumo umano. Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 94/85/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.⁽²⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 5 del 5.1.2001, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.⁽⁷⁾ GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.⁽⁸⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 64.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Il seguente è un elenco di massima e le importazioni devono soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese	Carni di pollame fresche	Osservazioni
AR	Argentina	×	
AU	Australia	×	
BG	Bulgaria	×	
BR	Brasile	×	
CA	Canada	×	
CH	Svizzera	×	
CL	Cile	×	
CN	Cina (Repubblica popolare)	×	
CY	Cipro	×	
CZ	Repubblica ceca	×	
HR	Croazia	×	
HU	Ungheria	×	
IL	Israele	×	
IS	Islanda	×	
KR	Corea (Repubblica)	×	
LI	Lituania	×	
MG	Madagascar	×	
MT	Malta	×	
MY	Malaysia	×	Unicamente la Malaysia peninsulare
NA	Namibia	×	Unicamente la carne di struzzo
NZ	Nuova Zelanda	×	
PL	Polonia	×	
RO	Romania	×	
SI	Slovenia	×	
SK	Slovacchia	×	
TH	Thailandia	×	
TN	Tunisia	×	
TR	Turchia	×	
US	Stati Uniti d'America	×	
UY	Uruguay	×	
ZA	Sudafrica	×	
ZW	Zimbabwe	×»	